

COMUNE DI MONTANO LUCINO PROVINCIA DI COMO



REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2010.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2012.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 30.03.2022.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 – Competenze	5
Art. 3 – Responsabilità.....	5
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.....	6
CAPO II – DENUNCIA DEL DECESSO, DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI MORTE PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI CADAVERI	7
Art. 6 – Denuncia del decesso e delle cause di morte	7
Art. 7 – Denuncia dell'accertamento di morte	7
Art. 8 – Rinvenimento di resti mortali	9
Art. 9 – Morte per malattia infettiva	9
Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura.....	9
Art. 11 – Sepoltura prodotti abortivi	9
Art. 12 – Trattamenti sul cadavere.....	9
4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.....	10
Art.13 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria.....	10
Art.14 – Sala del commiato.....	11
CAPO III – DEPOSITO NELLE CASSE.....	11
Art.15 – Deposizione della salma nella cassa	11
Art.16 – Feretri per inumazione,tumulazione, cremazione e trasporti.....	12
Art. 17 – Fornitura gratuita dei feretri.....	13
Art. 18 – Piastrina di riconoscimento.....	13
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	13
Art. 19 – Trasporti funebri	13
Art. 20 – Modalità del trasporto e percorso	13
Art. 21 – Trasporti gratuiti e a pagamento	14
Art. 22 – Norme generali per i trasporti.....	14
Art. 23 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	14
Art. 24 – Trasporto all'estero o dall'estero	15

Art. 25 – Trasporto di ceneri e resti	15
Art. 26 – Operazioni degli incaricati del trasporto.....	15
TITOLO II – CIMITERO.....	17
CAPO I – CIMITERO	17
Art. 27 – Disposizioni generali	17
Art. 28 – Vigilanza.....	17
Art. 29 – Ammissione nel cimitero.....	18
Art. 30 – Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri	18
CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	19
Art. 31 – Sepolture.....	19
Art. 32 – Identificazione delle sepolture.....	19
Art. 33 – Inumazione	19
Art. 34 – Cippo.....	20
Art. 35 – Tumulazione	20
Art. 36 – Tumulazioni provvisorie.....	21
CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	21
Art. 37 – Esumazioni	21
Art. 38 – Esumazioni ordinarie	21
Art. 39 – Esumazioni straordinarie	23
Art. 40 – Estumulazioni	23
Art. 41 – Estumulazioni ordinarie.....	23
Art. 42 – Estumulazioni straordinarie	24
Art. 43 – Oggetti da recuperare	25
Art. 44 – Disponibilità dei materiali	25
CAPO IV – CREMAZIONE.....	26
Art. 45 – Crematorio	26
Art. 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione.....	26
Art. 47 – Urne cinerarie	27
Art. 48 – Affidamento delle ceneri.	27
Art. 49 – Dispersione delle ceneri.....	27
CAPO V – NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE	28
Art. 50 – Giorni e orari di apertura del cimitero	28
Art. 51 – Disciplina dell’ingresso	28
Art. 52 – Divieti speciali – sanzioni.....	29

Art. 53 – Orari Funerali	29
Art. 54 – Riti funebri.....	29
Art. 55 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe.	30
Art. 56 – Fiori e piante ornamentali	30
Art. 57 – Materiale ornamentale	31
Art. 58 – Caratteristiche di colombari, ossari e cellette cinerarie.	31
TITOLO III – CONCESSIONI	32
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	32
Art. 59 – Sepolture private.....	32
Art. 60 – Durata delle concessioni.....	33
Art. 61 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia, tombe di famiglia e tombe plurime.	34
Art. 62 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori per le cappelle	35
Art. 63 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori.....	36
Art. 64 – Collaudo delle opere	36
Art. 65 – Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe individuali e tombe con sovrapposizione...36	
OSSARI DI MONTANO COME UN LOCULO	37
Art. 66 – Manutenzione	37
CAPO II – MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	38
Art. 67 – Cause di cessazione della concessione	38
Art. 68 – Rinuncia.....	38
Art. 69 – Decadenza.....	39
Art. 70 – Revoca	39
Art.71 – Estinzione	40
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	41
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	41
Art. 72 – Accesso al cimitero.....	41
Art. 73 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	42
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	42
Art. 74 – Funzioni - licenza.....	42
Art. 75 – Divieti	43
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	44
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	44

Art. 76 – Registro cimiteriale.....	44
Art. 77 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	44
Art. 78 – Scadenziario delle concessioni	44
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI.....	44
Art. 79 – Cautele	44
Art. 80 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	45
Art. 81 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.....	45
Art. 82 – Entrata in vigore.....	45

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- ✓ DPR 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- ✓ Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
- ✓ Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n. 130/2001
- ✓ Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Aree/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

5. Ai fini del presente regolamento:

- a. Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Servizio Cimitero ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;
- b. L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione, per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a

disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a. inumazione;
- b. esumazione straordinaria;
- c. tumulazione;
- d. estumulazione straordinaria;

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a. esumazione ordinaria;
- b. estumulazione ordinaria;
- c. deposizione delle ossa/ceneri in ossario comune;
- d. la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- e. dispersione ceneri;
- f. uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di cui al comma 3 dell'art. 41 del R.R. n. 6/2004;
- g. uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004.
- h. tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Montano Lucino che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

3. Per i non residenti in vita a Montano Lucino deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma, lettera f), del DLgs n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e. l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

3. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso il Comune.

CAPO II – DENUNCIA DEL DECESSO, DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI MORTE PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Denuncia del decesso e delle cause di morte

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'art.72 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 (uno dei congiunti o persona convivente con il defunto o persona da essi delegata o, in mancanza, da persona informata) di denunciare all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore, ogni caso di decesso di persona.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante, o in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, (di norma il medico di Continuità assistenziale) entro 24 ore dal decesso sull'apposita scheda predisposta dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 7 – Denuncia dell'accertamento di morte

1. L'accertamento di morte è effettuato dopo 24 e non oltre 48 ore dal decesso:

- a. dal direttore sanitario o medico suo delegato in caso di decesso in struttura sanitaria;

- b. dal direttore o responsabile sanitario in caso di decesso in casa di cura, di riposo, collegio o altro istituto;
- c. da medico incaricato dall'ASL territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei punti precedenti.

2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo derivante dall'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 – Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata informazione al Sindaco il quale ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio, che salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto. Gli esiti vengono quindi comunicati al sindaco e all'autorità giudiziaria che rilascerà il nulla osta alla sepoltura.

Art. 9 – Morte per malattia infettiva

1. In caso di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso..

2. La certificazione attestante l'assenza di malattia infettiva è necessaria soltanto in casi di trasporto del cadavere all'estero.

Art. 10 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso (art.74 del DPR 396/2000).

2. Tale autorizzazione è necessaria anche per la sepoltura del materiale rinvenuto di cui al precedente articolo 8.

3. Qualora ricorra il caso di cui al precedente art. 7 comma 2, il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura è subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 11 – Sepoltura prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi della presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti (non dichiarati all'Ufficiale dello stato civile come nati morti) di età intra-uterina di presunte 28 settimane, l'autorizzazione al trasporto e alla sepoltura sono rilasciate dall'ASL competente.

2. Per i nati morti, ferme restano le disposizioni di cui all'art.37 del D.P.R. 396/2000, si rinvia ai precedenti artt. 6, 7, 8 e 9.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane.

Art. 12 – Trattamenti sul cadavere

1. Le salme non possono essere chiusi in una cassa, sottoposti ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumati o tumulati o cremati prima dell'accertamento di morte e comunque non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso ad eccezione dei casi di decapitazione o maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altri casi a giudizio del medico necroscopo.

2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.
3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Art.13 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Durante il periodo previsto dall'art.12 le salme devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le misure necessarie a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.
3. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile:
 - a. alla sala del commiato,
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria,
 - c. al deposito di osservazione comunale, se esistente,
 - d. alla abitazione propria o dei familiari.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro Comune, la salma è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio alla salute pubblica.
5. Di tale trasporto è data comunicazione all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso.
6. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
7. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
8. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.
9. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

10. Il Comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

11. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile di Stato Civile, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del terzo affidatario.

12. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

Art.14 – Sala del commiato

1. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione previsto, presso strutture gestite da soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di attività funebre, denominate sale del commiato.

2. L'autorizzazione alla gestione delle sale del commiato è autorizzata dal Comune ai soggetti di cui al precedente comma previa verifica che:

- a. siano in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui al DPR 14.01.1997;
- b. siano rispettate le prescrizioni di cui al precedente art.10.

3. Il Comune controlla gli aspetti igienico-sanitari dei servizi del commiato avvalendosi dell'ASL competente ed è informato dai gestori dei servizi medesimi del tariffario adottato.

CAPO III – DEPOSITO NELLE CASSE

Art.15 – Deposizione della salma nella cassa

1. Trascorso il periodo di osservazione previsto, il cadavere può essere deposto nella cassa.

2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

3. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

4. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere , trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per i cadaveri dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire il cadavere degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire il cadavere, e ciò sia quando esso sia nudo, sia quando esso sia vestito, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

7. Se la salma risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

8. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art.16 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione e le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3.
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;

b. per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;

c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100,

- all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;

d. per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e. cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

3. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

4. Se un cadavere già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali

che eseguono l'operazione o, nel caso in cui sia stata richiesta la presenza dell'ASL, dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,66.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

Art. 17 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 16, 1° comma, lettere a) ed e), primo comma, per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 18 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 19 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 20 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile Polizia Mortuaria comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 21 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presenti sul territorio di effettuare:
 - a. servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari, così come attestate dai Servizi sociali comunali;
 - b. servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento comma 2 lett. c) e 3.

Art. 22 – Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 23 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, nel caso di trasporto all'estero.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 20 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).
7. Per i morti da malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 24 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti da malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 25 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune, da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art. 26 – Operazioni degli incaricati del trasporto

1. Il trasporto funebre è effettuato dai soggetti che esercitano l'attività funebre in modo da garantire il decoro del servizio.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima di effettuare il trasporto compila sotto sua responsabilità, il verbale di chiusura feretro con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde alle generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione, cremazione rilasciate dall'Ufficio Comunale competente;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto prescritto dal regolamento Regione Lombardia 09.11.2004 n.6;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4 comma 3 della legge regionale.
3. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte da personale sanitario incaricato dalla competente ASL.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul verbale di cui all'art.18. Tale sigillo deve riportare il nominativo dell'impresa funebre, il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il Comune che l'ha rilasciata.
5. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna.
6. I requisiti delle auto funebri destinate al trasporto di cadaveri, le verifiche, gli adempimenti degli esercenti l'attività funebre devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 37 del regolamento regionale .
7. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico – sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 27 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.
5. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 29 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione. È inoltre tenuto alla verifica della conformità del Piano cimiteriale esistente alle nuove norme dettate dalla l.r. n. 2/2003 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati. Il nuovo piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune.

Art. 28 – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. L'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto e debitamente autorizzato.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 29 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:

- a. deceduti nel territorio del Comune di Montano Lucino;
- b. ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Montano Lucino;
- c. nati morti e prodotti del concepimento i cui genitori siano residenti nel Comune di Montano Lucino;
- d. le persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Montano Lucino;

2. Inoltre esclusivamente per le sepolture private vengono ricevuti i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:

- a. aventi diritto (con prenotazione) al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Montano Lucino;
- b. chiunque non residente chieda il seppellimento in sepoltura privata nel Comune di Montano Lucino con versamento di una maggiorazione del 30% sulla tariffa vigente purché abbia parenti residenti fino al 2° grado o affini fino al 2° grado;

3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 30 – Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura dei cadaveri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, con la sola cassa di legno o, previo parere favorevole dell'ASL ai fini delle cautele igienico-sanitarie, con il solo lenzuolo in fibra naturale,

secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.

3. Sono a tumulazione le sepolture in loculo, cripta, cella, nicchia, forno o tomba individuale in muratura, cappella, edicola, istituiti secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 285.

Art. 32 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto.

2. Lapidi, cippi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, ecc. per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. È tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copri tomba od altri ornamenti, ecc., salvo quanto successivamente previsto all'art. 57 del presente regolamento.

4. Nel caso di inadempienza, di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 33 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b. sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. L'area destinata all'inumazione nel campo comune è a titolo gratuito. Sono a carico del richiedente i costi dell'operazione di scavo e collocazione del feretro.

3. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.

5. Nei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquistato il diritto di tumulazione in sepolture private, nell'ossario comune si ripongono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, per i quali non è stata richiesta altra destinazione.

6. Non è ammessa l'inumazione di cassette di resti ossei o di urne cinerarie.

8. Le dimensioni delle tombe in campo comune sono:

Nel Cimitero di Montano

- | | |
|-------------|---------------------|
| a) adulti: | lunghezza = cm. 200 |
| | larghezza = cm. 100 |
| b) bambini: | lunghezza = cm. 110 |
| | larghezza = cm. 60 |

Nel Cimitero di Lucino

- | | |
|-------------|---------------------|
| a) adulti: | lunghezza = cm. 180 |
| | larghezza = cm. 80 |
| b) bambini: | lunghezza = cm. 110 |
| | larghezza = cm. 60 |

Sono ammesse fasce di 30 cm per le tombe per gli adulti e di 25 cm per le tombe per gli infanti

Art. 34 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà iscritto a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. È vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copri tomba ed altri ornamenti.
4. I cippi dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli uffici comunali, provvederanno a rimuovere ornamenti, lapidi o lastre sepolcrali, copri tomba, a seguito dell'esumazione.
5. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente regolamento, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 35 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

4. È consentita la tumulazione di feretri, unicamente se derivanti da concessioni pregresse in prenotazione, in manufatti preesistenti alla data del 27/10/1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 8 del R.R. n. 6/2004 vigente. Tuttavia sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei a norma del comma 10 art. 16 del R.R. n. 6/2004.

Art. 36 – Tumulazioni provvisorie

1. È possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verificano i seguenti casi:

- ✓ carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione del cadavere con tumulazione nel manufatto richiesto;
- ✓ in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.

2. In tutti i casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 38 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Cimiteri.

3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente il

Servizio Cimiteri del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 30 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando le modalità di esecuzione delle operazioni.

4. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni sono a carico del comune e vengono effettuate previa comunicazione ai familiari del defunto ovvero in caso di irreperibilità di parenti, mediante avviso all'albo pretorio e nei cimiteri per almeno 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza di diverse indicazioni, i resti ossei vengono sepolti nell'ossario comune.

5. I soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

- a. permanere nella fossa originaria nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di re inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 3 in caso positivo; l'inumazione sarà eseguita componendo i resti in un contenitore apposito di materiale biodegradabile (coltrino);
- b. avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
- c. tumulazione in sepoltura privata, solo previo uso di cassa di zinco, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella re inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

9. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 39 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a. per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b. trasporto in altra sepoltura;
- c. cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL

fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza, dai soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento e sono autorizzate dal Settore Cimiteri del Comune. Tale autorizzazione prevede:

- a. la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- b. la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c. la verifica della destinazione del cadavere esumato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 40 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 41 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Settore Cimiteri.

L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

4. I soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:

- a. trasferimento per successiva inumazione nel campo comune, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 3 in caso positivo; l'inumazione sarà eseguita componendo i resti in un contenitore apposito di materiale biodegradabile (coltrino);
- b. avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
- c. tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento con modalità stabilite in base alle condizioni igienico sanitarie del feretro.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

Art. 42 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

- a. il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
- b. gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico - sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 1, 3, 4 e 5 dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 43 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Cimiteri che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 44 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno prima delle relative operazioni di esumazione al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salvo richiesta da parte degli aventi diritto.

CAPO IV – CREMAZIONE

Art. 45 – Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

Art. 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 e in riferimento all'art. 12 del R.R. 6/2004.

2. L'autorizzazione è rilasciata dopo acquisizione di un certificato redatto dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in

caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nulla osta da essa emesso recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. È autorizzato l'uso di casse in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa:

- a. nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria non contraddetta da successiva dichiarazione contraria ;
- b. se il defunto risulta essere iscritto, con certificazione del legale rappresentante, ad associazioni o enti riconosciuti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei propri associati. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari a meno che essi presentino una dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione, che disponga diversamente;
- c. in mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà del defunto, nel rispetto della volontà espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso;
- d. nel rispetto della volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.
- e. qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale dello stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione e lo stesso ufficio di stato civile abbia trasmesso per via postale, telefax o telematica il relativo processo verbale all'ufficio di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.

5. Ai sensi dell'art. 73 comma 6 della L.R. 30.12.2009 n. 33, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 47 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa di cassetina.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 48 – Affidamento delle ceneri.

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14 .

2. Si evidenzia che:

- ✓ l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, anche in caso di precedente tumulazione, avviene previa verifica di espressa volontà del defunto o del coniuge, o in difetto di questi, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione presentata in originale o copia autenticata. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna viene temporaneamente tumulata in cimitero.
- ✓ in caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
- ✓ l'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al Comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri;

3. Chi prende in consegna l'urna sottoscrive l'apposito modello contenente le proprie generalità e la destinazione dell'urna. Tale documento, compilato e sottoscritto in triplice copia, è conservato presso l'impianto crematorio, presso il comune ove è avvenuto il decesso e da chi prende in consegna l'urna. È un documento obbligatorio in tutte le fasi del trasporto delle ceneri.

4. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione all'effettuazione della sepoltura dell'urna in area privata.

5. Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

Art. 49 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto, ovvero in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova il cimitero

2. È consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, in natura o in aree private.

3. La dispersione delle ceneri in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può, per tassativo divieto, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal nuovo codice della strada (art.3 comma 1 numero 8 del d.lgs. 30.04.1992 n.285).

5. La dispersione in mare, laghi o fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

6. Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali o comunali.

7. L'incaricato della dispersione delle ceneri può essere desumibile dall'espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare nel rispetto dei gradi previsti dal codice civile, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dal comune.

8. Ove il defunto abbia manifestato la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, la scelta spetta al coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo nei gradi previsti dal C.C. o, nel caso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cimitero comune o nel giardino delle rimembranze.

9. All'atto della richiesta l'avente diritto compila l'apposito modulo, nel quale sono dichiarate le generalità di chi effettuerà la dispersione delle ceneri e il luogo ove saranno disperse, e allega la documentazione, in originale o copia conforme, dalla quale si evince la volontà del defunto alla dispersione.

10. La dispersione può essere autorizzata, nel rispetto delle procedure già descritte, anche per ceneri precedentemente tumulate.

11. Sia l'affidamento che la dispersione delle ceneri vengono iscritte cronologicamente in apposito registro a cura dell'Ufficio cimiteriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

CAPO V – NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 50 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli eventuali orari fissati mediante apposita ordinanza comunale.

Art. 51 – Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È inoltre vietato:

- a. introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b. l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c. l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 52 – Divieti speciali – sanzioni

1. Nel cimitero e nell'area di rispetto cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. introdurre oggetti irriverenti;
- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e. accumulare neve sui tumuli;
- f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g. danneggiare aiuole, alberi, beni di ogni natura o scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza preventiva autorizzazione;
 - j. eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere;
 - l. turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m. esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. Il personale cimiteriale è tenuto, nell'ambito del proprio servizio, ad accertare ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e a ricevere eventuali reclami sul servizio. In entrambi i casi deve darne immediata informazione al Responsabile del Settore Cimiteri.

Art. 53 – Orari Funerali

1. Gli orari dei funerali sono stabiliti come segue:
- ✓ dal 1° ottobre al 31 marzo ore 10.00 ore 14.45
 - ✓ dal 1° aprile al 30 settembre ore 10.00 ore 15.45
2. Non si effettuano funerali nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali salvo nel caso di più giorni festivi consecutivi.

Art. 54 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'autorità di Polizia Locale.

Art. 55 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe.

1. Previa presentazione del progetto ed ottenimento del nullaosta, è permesso collocare sulle sepolture a tumulazione delle croci, lapidi, monumenti, cippi, delle seguenti misure:
- ✓ altezza massima, compreso il piedestallo, di m. 1,60;
 - ✓ larghezza massima pari a quella delle tombe;
2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle

epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

8. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nelle gallerie non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Art. 56 – Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm e le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.

3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).

Art. 57 – Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti, è competenza del Responsabile del Settore Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I

provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero e le relative spese sono poste a carico del concessionario, laddove noto.

Art. 58 – Caratteristiche di colombari, ossari e cellette cinerarie.

1. Le lastre di chiusura dei colombari, ossari e cellette cinerarie sono forniti dal Comune, tutti dello stesso colore, compresi nella concessione e non possono essere sostituiti.
2. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.
3. E' fatto divieto di apporre ornamenti, vasi ecc. al di fuori di quelli regolamentari.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 – Sepolture private

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti aventi diritto e riportati nella concessione.

2. È ammessa per le persone fisiche o associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche (D.P.R. 10.02.2000 n.361) o enti morali la concessione d'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, familiare e collettiva, senza alcuna discriminazione per ragioni di culto, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto:

- a. Loculi e ossari costruiti dal Comune;
- b. aree per l'inumazione e la tumulazione a uno o più posti;
- c. aree per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Cimiteri.

6. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.

7. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.

8. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessione-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.

9. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
- b. il numero dei posti assegnati;

- c. la durata;
- d. il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 30 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- ✓ il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Montano Lucino in più posti;
- e. gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione.

10. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dal Settore Cimitero del Comune.

11. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per i casi previsti dal successivo comma 12 del presente articolo.

Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.

12. La concessione d'uso di sepoltura privata è consentita anche ai non residenti. In questo caso la tariffa vigente è maggiorata.

13. Possono essere rateizzati i versamenti dei canoni dovuti per le concessioni cimiteriali, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate vigente.

14. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 60 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

2. La durata è fissata:

- a. in 90 anni per le cappelle di famiglia, tombe di famiglia e tombe a 6 o più posti;
- b. in 20 anni per gli ossari e cinerari;
- c. in anni 30 per le tombe in muratura individuali o con sovrapposizione e a 4 posti;
- d. in anni 30 per i colombari.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali in diversa sepoltura, salvo la possibilità di rinnovo per 10 anni. Il rinnovo della concessione è consentito per le tombe doppie e plurime per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti per assicurare a tutte le salme la sepoltura per almeno 30 anni. E' possibile il rinnovo anche qualora i soggetti così come individuati nell'art. 30 del presente regolamento, richiedano la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto.

Nel caso di concessioni stipulate ai sensi dell'art. 65, comma 5, giunte alla naturale scadenza in assenza di utilizzo da parte del Concessionario è possibile procedere alla stipula di una nuova concessione relativamente al colombaro rimasto inutilizzato ovvero in caso di tomba doppia per l'intera tomba.

4. La mancanza della richiesta di rinnovo, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

5. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

Art. 61 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia, tombe di famiglia e tombe a 6 o più posti.

1. La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a. una famiglia;
- b. più famiglie;
- c. ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia.

3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.

4. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.

5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. È consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.

10. È pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:

- persone di servizio che abbiano prestato servizio per molti anni in famiglia;
- la nutrice;
- la coppia di fatto non considerata convivente all'anagrafe;

11. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.

12. Le disposizioni contenute nei comma 9 e 10 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

13. Possono essere tumulate provvisoriamente salme di persone estranee ai concessionari, previa autorizzazione degli stessi. In tal caso sarà dovuta solo la tariffa per il servizio cimiteriale.

14. Qualora tutte le sepolture esistenti nella cappella siano occupate da altrettanti feretri, il concessionario o gli aventi diritto possono ridurre a resti o procedere alla cremazione dei feretri medesimi e ricollocare le cassette o le urne cinerarie nella cappella medesima al fine di riservare i posti per tutti gli aventi diritto.

15. È ammessa la tumulazione di defunti non contemplati nella concessione o nell'articolo precedente, previa autorizzazione di chi al momento è titolare della concessione e dietro pagamento di un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle tombe di famiglia e alle tombe con 6 o più posti.

Art. 62 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori per le cappelle

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro un anno dalla data della concessione dell'area e rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche fissate dal Comune. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, pena la decadenza dalla concessione.

2. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerarie e colombari.

3. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

4. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore lavori e dell'esecutore.

5. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto.

6. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

7. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

8. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

9. È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 63 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 64 – Collaudo delle opere

1. Il deposito cauzionale verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di opere in cemento armato l'opera sarà soggetta anche alle normative che regolano la materia (denuncia, raccolta provini, collaudo).

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 65 – Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe individuali e tombe con sovrapposizione.

1. I loculi e le tombe individuali possono contenere un solo feretro. Nelle sepolture, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

2. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento.

3. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versata la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi di tutte le salme tumulate.

4. È possibile concedere tombe sovrapposte come tombe singole nel cimitero di Montano nella parte nuova, zona centrale, dal n. 350 al n. 397. In tal caso, se successivamente dovesse essere utilizzato anche il posto rimasto libero, dovrà essere versata la tariffa integrativa.

5. Gli ossari contengono solo cassetine di resti o ceneri. In caso di sepolture doppie o plurime all'interno dello stesso ossario, è consentito il rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per assicurare ai resti di tutte le salme una sepoltura minima di 20 (venti) anni.

6. La concessione d'uso di sepoltura privata è a tempo determinato, non si configura come proprietà privata e pertanto non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

7. L'atto di concessione viene stipulato solamente in presenza di decesso, tuttavia è ammessa la concessione d'uso di sepolture private a persone viventi nei seguenti casi:

a. nel caso di persone che abbiano già compiuto i 65 anni di età, che vivono sole o nella locale casa di riposo in assenza dei soggetti di cui all'art. 30;

b. nel caso di tombe a muratura con sovrapposizione, in vista del futuro affiancamento:

- del coniuge o del convivente di fatto;
- di parente o affine fino al quarto grado;

c. nel caso di tumulazione in loculo, in vista del futuro affiancamento:

- del coniuge o del convivente di fatto;
- di parente di primo grado premorto.

8. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

9. Il diritto d'uso delle sepolture private riservate a enti o associazioni è limitato ai defunti che al momento della morte risultino averne titolo secondo le norme stabilite dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto della concessione.

10. Nelle sepolture, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

11. La collocazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei in tombe individuali o con sovrapposizione o in loculi, indipendentemente dal canone già versato alla stipulazione della concessione, comporta il pagamento della tariffa prevista per gli ossari o cinerari per ogni cassetta o urna, senza modifica della durata della concessione medesima. Il costo del servizio è carico del richiedente.

12. Per i loculi o tombe, in cui sono previste più tumulazioni ai fini del rilascio della concessione è d'obbligo la presenza di un cadavere.

13. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 66 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidariamente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento.

CAPO II – MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 67 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- a. rinuncia;
- b. decadenza;
- c. revoca;
- d. estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 68 – Rinuncia

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 30 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

2. In caso di rinuncia motivata dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso cimiteri di altri Comuni, non spetterà alcun rimborso.

3. In caso di rinuncia motivata per traslazione all'interno dei cimiteri comunali vi sarà il rimborso di una somma proporzionale agli anni che restano fino alla scadenza della concessione, escluse le spese contrattuali, con le seguenti modalità:

- nel caso di tomba o loculo i medesimi devono essere stati utilizzati per un periodo non superiore a 25 anni;
- nel caso di ossari i medesimi devono essere stati utilizzati per un periodo non superiore a 15 anni;
- non viene previsto alcun rimborso nel caso in cui la tomba o il loculo siano stati utilizzati per un periodo superiore a 25 anni o l'ossario sia stato utilizzato per un periodo superiore a 15 anni.

Art. 69 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal Responsabile del Settore Cimiteri nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;

- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
 - e. in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 30 del presente regolamento.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 70 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Cimiteri, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Qualora si verificano le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 30 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.71 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
- a. naturale scadenza della concessione;

- b. estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;
 - c. soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 72 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta.

È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato per i privati introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

7. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate o cingoli gommati e procedere a passo d'uomo.

8. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

9. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

10. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio competente. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

11. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

12. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono

rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 73 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e. a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e, in conformità al Documento di Valutazione dei rischi redatto dal gestore del cimitero ai sensi del D.Lgs 81/08, lo stesso personale sarà sottoposto alle misure di prevenzione e dotato dei relativi dispositivi di protezione a tutela della salute nei luoghi di lavoro.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 74 – Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di cadavere in o da altri Comuni.

2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Art. 75 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76 – Registro cimiteriale

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. Una copia di tale registro è tenuta altresì presso ogni cimitero.

Art. 77 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 78 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni anche con mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore Cimiteri è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 80 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. In ogni le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 81 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

2. Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:

- a. attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
- b. estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
- c. sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 30 del presente regolamento e che sia residente in Montano Lucino o assimilato ad esso così come previsto all'art 30 del presente regolamento.

Art. 82 – Entrata in vigore

Il presente regolamento diventa esecutivo dopo le approvazioni di legge.

Salvo quanto previsto all'art. 65, il precedente regolamento cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.